

Il sequestro di persona a scopo di estorsione e l'applicabilità delle attenuanti generiche anche in presenza di recidiva reiterata. La sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2025.

di **Maria Rosaria Donnarumma**

Nella sentenza n. 151 del 2025 la Corte costituzionale sottolinea il ruolo fondamentale del giudice nel bilanciare circostanze aggravanti ed attenuanti, queste ultime essendo, per la loro estrema varietà, strumenti non tipizzabili ex ante dal legislatore. Un tale indirizzo caratterizza la giurisprudenza della Corte fin dalla sentenza n. 251 del 2012, in cui il giudice costituzionale ha censurato la disposizione che imponeva di disconoscere la ridotta portata offensiva del fatto, enfatizzando il profilo soggettivo della recidiva reiterata e ledendo i principi di proporzionalità della pena e sua finalizzazione alla rieducazione del condannato.

*** **

In judgment no. 151 of 2025, the Constitutional Court emphasizes the fundamental role of the judge in balancing aggravating and mitigating circumstances, the latter being, due to their extreme variety, instruments that cannot be typed ex ante by the legislator. Such an approach characterizes the Court's jurisprudence since judgment no. 251 of 2012, in which the constitutional judge censured the provision that required to disregard the reduced offensive scope of the act, emphasizing the subjective profile of repeated recidivism and violating the principles of proportionality of the penalty and its purpose at the re-education of the convicted.

Sommario. **1.** Introduzione. – **2.** La sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2025: a) questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice *a quo*; b) vaglio di ammissibilità; c) richiamo della precedente giurisprudenza costituzionale su questioni analoghe; d) esame delle questioni sottoposte nell'odierno giudizio, loro fondatezza e dichiarazione di illegittimità costituzionale. – **3.** Considerazioni conclusive.

1. Introduzione.

La Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 151¹ sulla legittimità dell'art. 69, comma 4, del codice penale, affronta il delicato problema dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche anche in presenza dell'aggravante della recidiva reiterata.

All'esame del merito, nel caso di specie, la Corte premette una puntuale ricostruzione della sua giurisprudenza ove chiamata a pronunciarsi su questioni analoghe.

Di qui l'estremo interesse della decisione, che sottolinea la funzione delle attenuanti generiche quali strumenti essenziali a disposizione del giudice, onde commisurare la sanzione alle specifiche caratteristiche del singolo fatto di reato o del suo autore.

2. La sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2025:

a) questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice *a quo*

La Corte di assise di Roma, sezione prima, con ordinanza del 20 gennaio 2025 ha sollevato, in riferimento agli articoli della costituzione 3, comma 1, 25, comma 2, e 27, commi 1 e 3, questioni di legittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 69 c. p. (concorso di circostanze aggravanti e attenuanti) nella parte in cui, con riferimento al reato di cui all'art. 630 c. p. (sequestro di persona a scopo di estorsione), vieta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.

Il giudice *a quo* è chiamato a decidere sulle accuse (sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni personali aggravate, rapina aggravata, indebito utilizzo della carta *postepay* della persona offesa) mosse nei confronti degli imputati, ad uno dei quali è contestata la recidiva specifica e reiterata².

Per quanto riguarda quest'ultimo il giudice rimettente, pur considerando corretta l'applicazione della recidiva reiterata, ritiene riconoscibili le attenuanti generiche, "per riequilibrare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto contestato", e richiama a sostegno la giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto l'autonomia dei giudizi riguardanti i due istituti³.

A sostegno della rilevanza delle questioni il giudice *a quo* sottolinea inoltre che la pena detentiva minima applicabile, in caso di condanna, sarebbe di anni trenta di reclusione⁴, non potendosi concedere nel caso di specie, a suo giudizio, né l'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale arrecato alla persona offesa, né quella della lieve entità del fatto⁵.

¹ Sentenza del 22 settembre 2025, depositata il 16 ottobre 2025.

² Cfr. sent. cit., *ritenuto in fatto*, punto 2.

³ *Ibid.*, punto 4.

⁴ *Ibid.*, punto 5.1.

⁵ *Ibid.*, punti 5.2 e 5.3.

In conclusione, solo l'accoglienza delle questioni sollevate potrebbe eliminare la manifesta sproporzione e irragionevolezza della sanzione, rispetto alla condotta concretamente posta in essere, ed il rilievo esclusivo ed assorbente attribuito alla valutazione della pericolosità del soggetto.

b) vaglio di ammissibilità

Passando al *considerato in diritto* la Corte si pronuncia innanzi tutto sull'ammissibilità⁶. A tal fine il giudice ritiene corretta la riconduzione dei fatti contestati al sequestro estorsivo ex art. 630, comma 1, c. p.⁷, nonché la motivazione sulla sussistenza dei presupposti per applicare ad uno degli imputati la recidiva aggravata specifica e reiterata ex art. 99, commi 2 e 4, c. p.⁸. Altresì corretta è la riconoscibilità all'imputato recidivo, nel caso di specie, delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 *bis* c. p.⁹, stante la leale condotta processuale da lui tenuta anche per la ricostruzione dei fatti¹⁰, pur nel diniego da parte del giudice rimettente del riconoscimento di altre attenuanti, quali la speciale tenuità del danno complessivo o la lieve entità del fatto, per la insussistenza dei relativi presupposti¹¹.

⁶ Cfr. *considerato in diritto*, punto 3.

⁷ *Ibid.*, punto 3.1. Al riguardo la Corte cita una sua precedente decisione, la n. 113 del 2025. "In quest'ottica, - precisa testualmente la Corte - e con il supporto del richiamo a pertinente giurisprudenza di legittimità, il giudice a quo ha attribuito decisiva importanza: (a) al «tempo non irrilevante, pari a due intere giornate», della limitazione della libertà personale della vittima, lasciata prevalentemente legata a una sedia, in un appartamento chiuso a chiave; (b) alle minacce e alle violenze perpetrate, nel corso dell'intero lasso temporale indicato, dai tre imputati (nonché da altri soggetti, rimasti ignoti, fatti appositamente intervenire) e concretizzatesi in schiaffi, calci e pugni e in colpi inferti con un asciugamano bagnato e un mattarello, fino a cagionare ecchimosi e fratture; (c) alla strumentalità delle minacce e delle violenze - poste in essere «in forma violenta, dura, dileggiante e sarcastica» - rispetto alle richieste di denaro, progressivamente crescenti, come prezzo per la liberazione, violentemente preteso «persino dall'inerte madre della vittima». Si tratta di motivazione che supera ampiamente il vaglio di non implausibilità".

⁸ Cfr. *considerato in diritto*, punto 3.2.

⁹ *Ibid.*, punto 3.3.

¹⁰ "Si tratta - precisa la Corte - di un profilo di natura soggettiva, che può essere utilmente valorizzato dopo che questa Corte, con la sentenza n. 183 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 62-bis, secondo comma, cod. pen., proprio nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche, non si può tenere conto della «condotta del reo susseguente al reato»".

¹¹ Cfr. *cons. dir.*, punto 3.4.

c) richiamo della precedente giurisprudenza costituzionale su questioni analoghe

Prima di passare al merito la Corte ritiene opportuno richiamare sinteticamente la sua giurisprudenza su questioni analoghe a quelle del giudizio in corso¹², innanzi tutto le sentenze sull'importanza del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, in quanto ciò "consente al giudice di valutare il fatto in tutta la sua ampiezza" (sentenze n. 38/1985, 56/2025, 117/2025).

Pur affermando la legittimità in generale di trattamenti differenziati per il soggetto recidivo, la Corte ha però sottolineato che "l'esercizio della discrezionalità legislativa non può spingersi fino a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale" (da ultimo sentenza 117/2025). Ove ciò è accaduto, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

Fin dalla pronuncia "capofila" n. 251 del 2012 la Corte ha censurato la disposizione che imponeva di disconoscere la ridotta portata offensiva del fatto, enfatizzando il profilo soggettivo della recidiva reiterata e ledendo i principi di proporzionalità della pena e sua finalizzazione alla rieducazione del condannato. Un tale indirizzo è stato riaffermato ed ulteriormente argomentato nella giurisprudenza successiva della Corte, in nome del principio della individualizzazione della pena, nonché del ruolo del giudice, che deve essere posto in grado di attribuire il corretto peso a ciascun elemento della fattispecie concreta, onde rispondere all'esigenza di mantenere un corretto "rapporto di equilibrio tra la gravità (oggettiva e soggettiva) del singolo fatto e la severità della risposta sanzionatoria".

d) esame delle questioni sottoposte nel giudizio in corso, loro fondatezza e dichiarazione di illegittimità costituzionale

Tutto ciò premesso, la Corte passa all'esame del merito delle questioni sottoposte dall'attuale rimettente.

Il giudice ricorda innanzi tutto le ragioni storiche (allarmante incremento negli anni settanta e ottanta del secolo scorso dei crimini posti in essere da pericolose organizzazioni)¹³, che portarono ad un progressivo innalzamento delle pene per il reato di cui all'art. 630 c. p.¹⁴, fino al punto che l'odierno comma 1 di tale articolo contempla un minimo di pena superiore a quello previsto per l'omicidio volontario.

¹² *Ibid.*, punti 4 e 5.

¹³ *Ibid.*, punto 6.

¹⁴ Con una normativa – afferma la Corte – avente i tratti tipici della legislazione emergenziale.

Passando alla funzione delle attenuanti generiche¹⁵, si tratta di strumenti a disposizione del giudice, "non tipizzabili ex ante dal legislatore in ragione della loro estrema varietà".

Di qui la fondatezza delle questioni sollevate dal giudice *a quo*¹⁶ e la dichiarazione della "illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen."

3. Considerazioni conclusive.

La sentenza esaminata è senza dubbio una decisione di grande spessore, in cui la Corte sottolinea ancora una volta il carattere personale della responsabilità penale, il fine rieducativo della pena e il canone della proporzionalità.

Di qui il rischio che un'abnorme enfattizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva vada a detrimento delle componenti oggettive del reato.

Di qui ancora la puntualizzazione che le attenuanti generiche sono strumenti a disposizione del giudice, non tipizzabili, per la loro estrema varietà, *ex ante* dal legislatore.

¹⁵ Cfr. *cons. dir.*, punto 8.

¹⁶ *Ibid.*, punto 9.